



PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE
UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIBUNALE DI LANCIANO

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI IN TRIBUNALE

I - ORARIO DI UDIENZA

Le udienze penali avanti il Tribunale Monocratico iniziano alle ore 9,00 e terminano, di regola, alle ore 14.00. Avanti il Tribunale Collegiale e innanzi al GUP, iniziano alle ore 9,30 e terminano, di regola alle ore 14,00

L'udienza per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (art. 558 c.p.p.) viene fissata non prima delle ore 10.00.

Le parti ed il giudice assicurano la propria presenza in aula agli orari sopra indicati al fine di programmare l'udienza.

Per i giudizi con rito monocratico e collegiale, sono previste fasce orarie per la chiamata dei processi:

- prima fascia (ore 9.00-10.00)
- seconda fascia (10.00 – 14.00)

Nella prima fascia oraria saranno chiamati i procedimenti di prima udienza di comparizione e le eventuali udienze camerali. L'udienza camerale, di regola, viene fissata e tenuta all'inizio di quella dibattimentale.

Nella seconda fascia oraria saranno chiamati i processi di trattazione e/o discussione.

Il rinvio di ogni singolo processo sarà disposto con puntuale indicazione a verbale non solo del giorno, ma anche della fascia oraria nella quale lo stesso sarà chiamato.

II - FORMAZIONE DEL RUOLO D'UDIENZA.

Il Giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza ed in Cancelleria entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza (art.20 D.M. 30.9.1989 n. 334).I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia. A cura della cancelleria il ruolo potrà essere trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai fini della sua divulgazione.

Il ruolo, quando gli impegni del Giudice e della Cancelleria lo rendono possibile, contiene la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgersi nel singolo processo (es. "per discussione", "per istruttoria senza discussione", "per smistamento" etc.).

Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario, degli eventuali orari specifici fissati in occasione del rinvio dei processi, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza, al fine di rispettare gli orari indicati negli avvisi di fissazione.

III – REGOLE PER LA CELEBRAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE/ SMISTAMENTO INNANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE.

Sia per il rito collegiale che per quello monocratico, con eccezione dei giudizi con imputati detenuti, anche solo agli arresti domiciliari, o per i reati prossimi alla prescrizione, la prima udienza di ogni processo è dedicata allo smistamento dello stesso, e pertanto:

- si procede all'accertamento in ordine alla regolare costituzione del rapporto processuale;
- si procede alla discussione delle questioni preliminari ed alla apertura del dibattimento;
- vengono ammessi i mezzi di prova. In caso di produzione documentale, le parti hanno l'onere di accompagnare la documentazione prodotta con relativo indice;
- si procede alla definizione dei giudizi per ragioni processuali e di prescrizione, nonché alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p.; in tale ultimo caso le parti assumono l'impegno di acquisire preventivamente il consenso del P.M.;
- non si procede alla assunzione delle prove, pertanto le parti non procedono per tale udienza alla citazione dei testi, né il Giudice ne autorizza la citazione; a tal fine è onere del P.M. e del G.U.P. inserire in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso:
“la persona offesa potrà comparire a solo fine di, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. L'audizione come teste verrà effettuata, se del caso, per una udienza successiva con distinta citazione delle parti che vi hanno interesse”.

- Nel caso in cui testimoni, consulenti o periti siano presenti in aula, l'esame avrà luogo solo se vi è consenso del P.M. e del Difensore, preferibilmente nella seconda fascia oraria (ore 10.00 – 14.00).

IV – REGOLE DI SVOLGIMENTO DELLA UDIENZA DI TRATTAZIONE.

Sono trattati con precedenza i procedimenti con istruttoria dibattimentale da svolgere e a seguire quelli fissati per la sola discussione.

A conclusione della istruttoria dibattimentale il procedimento, di regola, viene rinviato per la discussione a una udienza successiva.

V – REGOLE GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLA UDIENZA DIBATTIMENTALE.

Nell'ambito delle singole fasce, in ogni modo nella effettiva trattazione, il giudice dà la precedenza ai processi affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga all'ordine dei processi fissato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano: detenuti, portatori di handicap, in

stato di gravidanza o di allattamento, ultrasessantenni o provenienti da Regioni diverse dall'Abruzzo. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati al giudicante.

Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla Cancelleria del Giudice al più presto – e in ogni caso almeno 4 giorni prima dell'udienza – l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

VI – GIUDIZIO ABBREVIATO

Nel caso venga formalizzata richiesta di giudizio abbreviato, ammesso il rito il Giudice rinvia, di regola, lo svolgimento della eventuale istruttoria e/o la discussione del processo ad altra udienza.

VII – UDIENZA PRELIMINARE ED UDIENZA DI CONVALIDA: REGOLE SPECIFICHE

All'udienza preliminare si applicano, in quanto non incompatibili, le regole previste per l'udienza di trattazione dibattimentale.

Al fine di favorire la continuità di trattazione del procedimento da parte del P.M. assegnatario del procedimento anche nella fase dell'udienza preliminare, l'Ufficio del G.U.P. provvederà alla fissazione dei processi raggruppando, nell'ambito della stessa udienza, i procedimenti di cui ciascun Sostituto Procuratore è titolare.

Quanto alle richieste di applicazione pena ex art. 444 e segg. c.p.p. le parti, di regola, si accorderanno prima dell'apertura dell'udienza. L'ufficio del G.U.P. trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della sezione dibattimentale ed il fascicolo del Pubblico Ministero alla Segreteria del Sostituto Procuratore almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione.

I difensori iscritti nelle liste dei difensori di ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

VIII - OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presentarsi in udienza, se non preventivamente avvisato della nomina di un difensore di fiducia.

In caso di reiterata assenza ingiustificata nel corso del medesimo procedimento penale, il Giudice segnalerà la violazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

IX - DEROGHE PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO E/O DEL SUO DIFENSORE

Nell'udienza il Giudice anticipa o posticipa, all'interno della stessa fascia oraria, la trattazione dei processi in ragione di documentati e

concomitanti impegni dei difensori. Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso temperato con le esigenze del Pubblico Ministero, degli altri avvocati, delle parti private e dei testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per i quali è chiesta l'anticipazione o il differimento.

I difensori devono, ove è possibile, comunicare tempestivamente in cancelleria eventuali legittimi impedimenti propri o dell'imputato, debitamente documentati, che comportino il rinvio o il differimento del procedimento; la cancelleria provvede, in tal caso, a trasmettere le istanze al Giudicante che acquisisce il parere del P.M.;

Anche in caso di adesione a proclamate manifestazioni di protesta indette dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura o dalle Camere Penali, con astensione dalle udienze, i difensori che intendono aderire lo devono comunicare con debito anticipo al fine di permettere la comunicazione del rinvio a testi e consulenti già citati.

X – OBBLIGO DI INDOSSARE LA TOGA

Il Giudice, il rappresentante del Pubblico Ministero, i difensori e gli assistenti d'udienza hanno l'obbligo di indossare la toga e abbigliamento consono ai luoghi.

XI – STESURA DELLA MOTIVAZIONE

La motivazione contestuale viene redatta solo ed esclusivamente quando ciò non comporti un ritardo nella chiamata dei processi successivi.

**XII – RINVII DEL SINGOLO PROCESSO ACCERTATI
PRIMA DELL’UDIENZA E RINVII D’UFFICIO
DELL’UDIENZA**

Ove il rinvio di un processo sia per qualsivoglia ragione certo sin dai giorni precedenti l’udienza, il Giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica, salva comunque la necessità di partecipazione all’udienza ai fini della formalizzazione del rinvio.

Qualora debba essere rinviata, per impedimento del Giudice o per altre ragioni dipendenti dall’ufficio, l’intera udienza, la Cancelleria dovrà esporre avviso nella Cancelleria stessa e darne comunicazione alla segreteria del Consiglio dell’Ordine e della Camera Penale, affinché avvertano gli iscritti.

Qualora si conosca già la data del rinvio, le parti si impegnano a partecipare all’udienza al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

Le parti provvederanno autonomamente ad informare, anche per le vie brevi, i testimoni ed i consulenti già citati, che non dovranno comparire all’udienza.

XIII – RICHIESTE DELLE PARTI CONOSCIBILI PRIMA DELLA DATA DI UDIENZA

Gli avvocati ed i Pubblici Ministeri, quando ciò sia possibile e senza che vengano pregiudicati i diritti delle parti, si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e di darne contestualmente comunicazione alla controparte e alle altre parti, di eventuali ragioni di rinvio, di richieste di riti alternativi (potrà essere depositata istanza di patteggiamento con già acquisito il parere del Pubblico Ministero), di cause di estinzione del reato, così da consentire al Giudice di organizzare al meglio l'udienza e quindi chiamare all'inizio i procedimenti di cui sia possibile una rapida definizione.

XIV – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Le modalità di presentazione delle istanze ed i criteri di liquidazione sono oggetto di separato Protocollo a cui si rinvia.

Lanciano li 14 OTT. 2015

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati

Il Presidente della Camera Penale di Lanciano

